



COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.48

OGGETTO: Surroga consigliere comunale dimissionario e contestuale convalida alla carica di consigliere comunale del sig.re Giorgio Paschetta;

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventinove**, del mese di **dicembre**, alle ore **17:30** nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA STRAORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PEDUSSIA MARCO	SINDACO	X	
SPAGNOLO CINZIA AGNESE	VICE SINDACO	X	
PETITO LAURA	CONSIGLIERE	X	
VANNI FABRIZIO	CONSIGLIERE	X	
LAZHAR FATIMA DANIELA	CONSIGLIERE	X	
GROPPO LORENZO	CONSIGLIERE	X	
GALDI NICOLA	CONSIGLIERE		X
TONANTE CARLO	CONSIGLIERE	X	
BUSSO EMILIO	CONSIGLIERE	X	
PEDUSSIA ANDREA	CONSIGLIERE	X	
BELTRAMO LUIGINA	CONSIGLIERE	X	
ZINI ALESSANDRO GIOVANNI	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	11
		Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **DR.SSA ZEROLI SONIA**.

PEDUSSIA MARCO nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

N. 48/CC del 29/12/2023

OGGETTO: Surroga consigliere comunale dimissionario e contestuale convalida alla carica di consigliere comunale del sig.re Giorgio Paschetta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 in data 25.06.2022, con la quale si è provveduto alla Convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consiglieri comunali, in seguito alle elezioni tenutesi in data 13 giugno 2022;

CONSIDERATO che il Consigliere PIUMATTI Maurizio ha presentato le proprie DIMISSIONI dalla carica di Consigliere comunale come da nota del 24.11.2013, prot. n. 0008290 e che pertanto risulta necessario procedere alla surroga;

CONSIDERATO CHE con Delibera n. 43 Del 29/11/2023 la Sig.ra GROPPPO Piera ha presentato le sue dimissioni con prot.0008445e pertanto è necessario procedere alla surroga;

CONSIDERATO CHE dalle risultanze del verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni contenente i risultati dell'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, emerge come primo dei non eletti la Sig. PROCOPIO Noemi;

DATO ATTO:

-che con nota prot. n. 0008577 del 06.12.2023 a firma del Sindaco, si è provveduto a comunicare alla Sig. ra NOEMI PROCOPIO quanto sopra brevemente esposto e, altresì, ad invitare quest'ultimo a prendere parte alla seduta del prossimo Consiglio Comunale;

-la Sig.ra NOEMI PROCOPIO in data 19/12/2023 con prot. 0008924 ha presentato le sue dimissioni con prot.0008445e pertanto è necessario procedere alla surroga;

RICHIAMATO quanto alla c.d. RINUNCIA PREVENTIVA il parere DAIT del 10.05.2021 secondo cui:

Come chiarito da questo Ministero con precedenti pareri (16 e 17 febbraio 2017), le dimissioni dalla carica di consigliere, disciplinate dall'art. 38, comma 8, del decreto legislativo n.267/00, seppur immediatamente efficaci, si distinguono "logicamente e cronologicamente ... dal subentro del primo dei candidati non eletti, che si realizza con l'adozione di un atto consequenziale e subordinato entro il termine di legge" (TAR Lombardia n. 245/2006). Alla luce di tale considerazione, si era ritenuto che a seguito della formalizzazione delle dimissioni da parte di un consigliere si poteva dare avvio al "procedimento di surroga mediante convocazione del consiglio comunale estesa

al primo dei non eletti e successiva nomina di quest'ultimo (recte, convalida della sua elezione) al posto del dimissionario ... Prima di che, non poteva il ... rinunciare ad uno status non ancora acquisito, pertanto inesistente e per lui indisponibile. Ogni anticipata rinuncia a quel diritto, dunque, non può che essere radicalmente inefficace" (così TAR Lazio, Latina, Sez. I, n. 311/2006). Nei predetti pareri, nel contempo è stata posta in rilievo una più recente giurisprudenza in materia, sentenza del TAR Puglia – Sezione di Lecce, n. 922/2015 del 17.03.2015 che perviene a diverse conclusioni, in quanto attribuisce alla preventiva rinuncia alla carica di consigliere da parte di candidati non eletti aventi titolo allo scorrimento della lista, la medesima valenza formale delle dimissioni dalla carica. La succitata pronuncia, ad oggi isolata - sulla stessa si è formato il giudicato per inammissibilità del ricorso in appello - sembrerebbe assimilare, alla rinuncia preventiva formulata dal candidato prima della proclamazione degli eletti, la preventiva rinuncia alla carica di consigliere da parte del candidato primo dei non eletti avente titolo allo scorrimento della lista. Sul punto esiste un pacifico orientamento giurisprudenziale, confermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3091 del 23 maggio 2018, secondo il quale "l'accettazione della candidatura alle elezioni non crea di per sé vincoli giuridici, ma dà luogo ad un impegno fiduciario, che può essere rinunciato attraverso un'autonoma dichiarazione di volontà, senza necessità d'accettazione, fermo però restando che, per la stessa esigenza di certezza che contraddistingue il procedimento elettorale - anche in considerazione che la rinuncia alla candidatura può incidere sull'ammissibilità della lista e, più in generale, sulla posizione di altri candidati - tale rinuncia va prodotta con le stesse modalità e negli stessi termini stabiliti per la presentazione delle candidature, in caso contrario la rinuncia esplicando effetti non sulla composizione della lista, ma solo sul diritto all'elezione del rinunciatario" (C.d.S., sez. V, 1° ottobre 1998, n. 1384; cfr., altresì, negli stessi sensi, C.G.A.R.S., 11 ottobre 2012, n. 906; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 29 aprile 2015, n. 2432 e 12 aprile 2012, n. 1724;

T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 26 ottobre 2004, n. 2001; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 6 novembre 2007, n. 1135)". Sul tema, va sottolineato che la non vincolatività dell'accettazione della carica ha carattere di principio generale dell'ordinamento, come affermato da una giurisprudenza risalente e consolidata: "Se un principio generale vige in materia, è quello, già enucleato dalla giurisprudenza di questo Consiglio (Sez. V, 28 aprile 1950 n. 528), secondo il quale l'accettazione del mandato politico (ed amministrativo), e così pure della candidatura, non crea vincoli giuridici, ma dà luogo ad un impegno fiduciario che, per il fatto stesso di non essere giuridicamente obbligatorio, può essere sempre rinunciato" (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 165 del 15 maggio 1981). Per quanto concerne, in particolare, la rinuncia preventiva alla carica, non avendo il legislatore previsto una specifica disciplina al riguardo si ritiene che la stessa non richieda particolari formalità e potrà essere presentata con qualsiasi modalità, purché nel rispetto dei principi generali che regolano la presentazione delle istanze alla Pubblica Amministrazione, dettati dalle norme sulla semplificazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000).

Ed ancora con precedente parere 2017 "A seguito della formalizzazione delle dimissioni da parte di un consigliere, si può dare avvio alla procedura di surroga con la convocazione del consiglio e la nomina del primo dei non eletti. Solo a questo punto, quest'ultimo può rinunciare allo status acquisito con la delibera di surroga, risultando pertanto ogni anticipata rinuncia a quel diritto "radicalmente inefficace" (TAR Lazio n. 651/2005). Non sarebbe possibile procedere alla surroga del consigliere dimissionario direttamente con il secondo dei non eletti (o con i successivi) prendendo semplicemente atto delle rinunce dei candidati non eletti prima dell'effettiva acquisizione dello status di consigliere da parte di questi ultimi, occorre osservare, tuttavia, che la giurisprudenza più recente in materia non risulta univoca. Per quanto concerne la validità degli atti posti in essere dal consiglio comunale nelle more della adozione della surroga, la scrivente ritiene di condividere le considerazioni sviluppate dal TAR Brescia nella

sentenza n. 245 del 28/2/2006. Nella citata pronuncia si legge che "...sarebbe contraria al principio di buon andamento dell'amministrazione la previsione di un "blocco" dell'attività istituzionale del Consiglio comunale ogni qualvolta uno dei suoi componenti rassegni le dimissioni in attesa di procedere alla sua sostituzione la quale – come insegna la prassi – potrebbe anche richiedere lo svolgimento di più sedute, ..." e che "...la cessazione dalla carica di un Consigliere non impedisce all'organo di funzionare medio tempore, salvo appunto l'obbligo di tempestiva convocazione dell'assemblea per provvedere alla surroga..."

RITENUTO, pertanto, in un'ottica di efficienza, procedere in merito

CONSIDERATO CHE dalle risultanze del verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti delle sezioni contenente i risultati dell'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale, emerge come primo dei non eletti il Sig. PASCHETTA Giorgio;

DATO ATTO:

-che con nota prot. n. 0008948 del 20.12.2023 a firma del Sindaco, si è provveduto a comunicare al Sig. re GIORGIO PASCHETTA quanto sopra brevemente esposto e, altresì, ad invitare quest'ultimo a prendere parte alla seduta del prossimo consiglio Comunale;

- che con nota prot. 0008957 del 22.12.2023 ha trasmesso la dichiarazione in merito all'insussistenza di condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità di cui agli artt. 55 e ss. del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che nel caso in esame si applicano le seguenti disposizioni del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), art. 38, che, tra le altre cose, testualmente recita:

... "I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione"; ... "Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141.";

VISTO l'art. 45, comma 1, del richiamato decreto legislativo, ai sensi del quale:

“1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.”;

CONSIDERATO, pertanto, che i seggi che rimangono vacanti durante il mandato a seguito delle dimissioni o per altra causa sono attribuiti al candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto.

PRESO ATTO che la deliberazione di surroga di un Consigliere Comunale dimissionario ha natura di atto obbligatorio e vincolato privo di margini di discrezionalità sull'an e sul quid o di valutazioni politiche espresse dalla maggioranza o dalla minoranza, con l'effetto che l'obbligo di restituire all'Organo Consiliare Comunale la sua integrità consente solo di verificare nei surrogandi la sussistenza o meno delle cause ostative previste dalla legge.

RICHIAMATA la sentenza del CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 3 febbraio 2005, n. 279, secondo la quale alla seduta del Consiglio Comunale per la convalida degli eletti partecipano solo i Consiglieri risultati validamente eletti all'esito dello scrutinio, cioè quelli che hanno ottenuto le maggioranze di cui agli articoli 71 e 72 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non anche i Consiglieri subentranti per surroga, al fine di verificare in via preliminare la condizione degli eletti, come previsto dall'articolo 41 del T.U.E.L. secondo il quale i Consiglieri, dopo la proclamazione degli eletti da parte del Presidente dell'adunanza, sono "ammessi" al vaglio del Consiglio Comunale per la verifica della condizione degli eletti. Analogo diritto non è attribuibile ai candidati non eletti che sono ammessi a surrogare o sostituire quelli eletti solo in presenza delle condizioni previste dall'articolo 45 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 267;

DATO ATTO che tutti i signori consiglieri presenti sono invitati ad indicare, qualora ne siano a conoscenza, gli eventuali motivi di ineleggibilità o incompatibilità a carico del detto consigliere, per i casi di cui al titolo III, capo II, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e delle successive norme integrative quali il D.L. 13/08/2011 n. 138, il D.Lgs. 31/12/2012 n. 235 e il D.Lgs. 8/4/2013 n. 39;

NESSUNO esprimendosi nel merito di motivi di ineleggibilità o incompatibilità;

RITENUTO di procedere alla convalida del sopra indicato candidato alla carica di Consigliere comunale, richiamando, in proposito, le disposizioni di cui al Capo II del Titolo III della Parte I del D.Lgs. n. 267/2000, al D.Lgs. 31/12/2012, n. 235 e al D.Lgs. 08 aprile 2013, n. 39 e visto il verbale delle operazioni dell'adunanza dei Presidenti di sezione nella parte relativa alla proclamazione degli eletti;

Chiede di intervenire l'eligendo consigliere Sig. re GIORGIO PASCHETTA il quale, presa la parola, ringrazia il consiglio comunale per la convalida dell'elezione così come ringrazia i consiglieri di minoranza che lo hanno preceduto e che per motivi personali hanno rinunciato all'incarico;

Chiede di intervenire il capogruppo di minoranza Andrea Pedussia, il quale, presa la parola, dà il benvenuto al nuovo consigliere di minoranza ed esprime un caro ricordo per l'ex consigliere comunale Domenico Chiavazza recentemente scomparso che fu anche presidente della casa di riposo. Ricorda i molti risultati raggiunti grazie ad un'azione sinergica. ribadisce i ringraziamenti al consigliere dimissionario Maurizio Piumatti per l'eccellente lavoro svolto e ringrazia il neo eletto consigliere Giorgio Paschetta per aver accettato l'incarico rammaricandosi al contempo che la sig.ra Noemi Procopio, per ragioni personali, abbia preferito non accettare;

nessun altro chiedendo di intervenire

Visto lo Statuto comunale;

Richiamati gli artt. 38 e 45 del TUEL;

Viste le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal Capo II del Testo Unico Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;

Ritenuto, in mancanza di obiezioni ed alla luce delle disposizioni legislative sopra richiamate, che sussistano le condizioni di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale del sig. Giorgio Paschetta

Preso atto che in merito alla presente proposta di deliberazione sono stati formalmente acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile espressi rispettivamente dal Segretario comunale quale responsabile dell'area affari generali e responsabile pro tempore dei servizi finanziari, ai sensi dell'art.49 del TUEL, che si allegano alla presente sotto la lettera "A";

Effettuata la votazione riportante il seguente esito :

presenti: 11

votanti : 11

favorevoli: 11

contrari : 0

astenuti 0

DELIBERA

1. DI NOMINARE consigliere comunale in surroga del consigliere dimissionario, sig. PIUMATTI Maurizio, e delle dimissionarie Sig.ra Piera Groppo e Sig.ra Noemi Procopio, il Sig. PASCHETTA GIORGIO che nella lista "SDB+" delle ultime elezioni del 13.06.2022, segue immediatamente l'ultimo eletto;
2. DI CONVALIDARE contestualmente l'elezione del neo consigliere comunale dando atto che non sussistono condizioni di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle disposizioni legislative vigenti;

3. DI DISPORRE che relativamente al consigliere surrogante vengano forniti all'anagrafe degli amministratori locali e regionali i dati di cui all'art. 76 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

4- DI DISPORRE la pubblicazione della presente delibera sul sito internet "Amministrazione trasparente";

5- DI DEMANDARE all'Area assistenza – ufficio elettorale- la trasmissione della presente deliberazione alla Prefettura di Cuneo e la comunicazione dell'avvenuta surroga tramite l'Anagrafe degli Amministratori.

Successivamente, data l'urgenza di provvedere,

CON VOTI

presenti 11

votanti 11

favorevoli 11

contrari 0

astenuti 0

, resi ai sensi di legge,

DELIBERA

6- DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in relazione all'urgenza di ricostituire l'integrità dell'organo.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
F.to: PEDUSSIA MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to: DR.SSA ZEROLI SONIA

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

Sommariva del Bosco, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ZEROLI SONIA